

ATTESTAZIONE Bilancio di esercizio  
(ex art. Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Il CORAP, formalmente istituito con DPGR n. 115 del 29/06/2016, ai sensi e per gli effetti della L.R. Calabria n. 24/2013, quale ente pubblico economico sottoposto al controllo ed alla vigilanza della Regione Calabria ai sensi della L.R. Calabria n. 38/2001, è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con DGR n. 478 del 12/11/2021. Pertanto non vi sono documenti contabili e/o bilanci approvati, riferiti all'anno 2024, da poter pubblicare ai sensi del D.Lgs 33/2013. Si evidenzia che la documentazione dell'intera procedura concorsuale incardinata al Tribunale di Catanzaro è visionabile al link: <https://www.portalecreditori.it/procedura?i=w79dNm4aMb>.

***Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio***

***Dott. Fabrizio D'Agostino***

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 478 della seduta del 12 novembre 2021.**

**Oggetto: Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Nomina Commissario liquidatore e indirizzi per la procedura di LCA.**

**Presidente e Assessore Proponente: Dott. Roberto Occhiuto – Avv. Rosario Vari**

**Dirigenti Generali: Dott. Francesco Venneri – Dott. Filippo De Cello – Ing. Gianfranco Comito**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>ROBERTO OCCHIUTO</b>	<b>Presidente</b>	X	
<b>2</b>	<b>GIUSEPPINA PRINCI</b>	<b>Vice Presidente</b>	X	
<b>3</b>	<b>GIANLUCA GALLO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>4</b>	<b>FAUSTO ORSOMARSO</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>5</b>	<b>TILDE MINASI</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>6</b>	<b>ROSARIO VARI'</b>	<b>Componente</b>	X	
<b>7</b>	<b>FILIPPO PIETROPAOLO</b>	<b>Componente</b>	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 8 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n°490613 del 12/11/2021

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il *"Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza"*;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai già cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- con Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 47 è stata modificata la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, introducendo l'art. 6 bis rubricato *"Liquidazione coatta amministrativa"*, il cui comma 1 prevede, tra l'altro, che *"... il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dei dipartimenti competenti, dispone con decreto la messa in liquidazione coatta amministrativa del CoRAP"*;
- con delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019, verificate le condizioni di legge di cui alla richiamata L.R. n. 24/2013, per come modificata dalla L.R. n. 47/2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del CoRAP e, contestualmente, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per i 12 mesi successivi per evitare il grave rischio di rendere ineseguibili le funzioni di interesse pubblico che il CoRAP esercita ai sensi della L.R. n. 38/2001 e del DPR n. 218/1978 (artt. da 50 a 54); la procedura liquidatoria è stata prorogata con delibera di Giunta Regionale n. 460 del 09 dicembre 2020 per un periodo equivalente;
- con il suindicato D.P.G.R. n. 344/2019 si è provveduto, altresì, alla nomina del Commissario Liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L.R. 24/2013, cui ha fatto seguito il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 22 dicembre 2020 di nomina del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 24/2013;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 22 del 26 gennaio 2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 47/2019, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- la stessa Corte ha evidenziato al punto 8.1 che *"La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda."*; la stessa ha rimarcato che anche *"... la disciplina – peraltro non ancora in vigore – del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», ha, «ribadito che «[l]a liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 293, comma 1), compie la radicale opzione di escludere l'applicazione dell'istituto, come regolato dal medesimo codice, per tutti gli enti pubblici (art. 294, comma 3)."*;
- la sentenza ha concluso che *"... questa Corte non può esimersi dal segnalare che l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale. L'opzione per l'impiego in casi siffatti della procedura di liquidazione coatta amministrativa – opzione non isolata nel*

*contesto della legislazione regionale, come rilevato dalle difese della Regione Calabria e del CORAP – evidenzia la necessità di un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali.”;*

- conseguentemente, la richiamata pronuncia ha interrotto la prosecuzione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, senza alcuna censura sulle motivazioni e sui fondamenti presupposti, consolidatisi in atti, di natura gestionale, finanziaria ed economica, che hanno legittimato la procedura stessa;
- la Giunta Regionale, preso atto di quanto sopra, con delibera n. 78 del 11 marzo 2021, ha provveduto ad individuare il Commissario straordinario cui assegnare, per un periodo di un anno, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza legale dell'Ente, successivamente nominando lo stesso con D.P.G.R. n. 23 del 12 marzo 2021;

#### **DATO ATTO CHE:**

- su impulso dell'orientamento della sopra citata pronuncia costituzionale, il Legislatore ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il comma 5-bis stabilendo che: *“Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”;*
- il citato disposto normativo ha esteso alla facoltà delle Regioni di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza e, ove si ricorresse a detta procedura e per quanto compatibili, si provvede all'esecuzione delle procedure di cui al citato comma 1 dello stesso art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- con D.G.R. n. 411 del 25 agosto 2021, preso atto della sussistenza delle condizioni previste dal novellato art. 15, comma 5-bis, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata disposta la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, per la durata di mesi 12 prorogabile alle condizioni di legge;
- con D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 si è preso atto della suindicata Delibera di Giunta Regionale nominando, per l'effetto, il Commissario liquidatore del CORAP, nonché autorizzando la prosecuzione temporanea dell'attività del Consorzio regionale, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104 della L.F., per un periodo di dodici mesi, prorogabile alle condizioni di legge, anche in considerazione delle precipue funzioni attribuite all'Ente dall'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dalla L.R. 38/2001 e dalla L.R. 24/2013;
- con DGR n. 436 del 14.09.2021 sono state apportate modifiche e integrazioni alla DGR 411 citata, nello specifico ponendo il CoRAP in liquidazione senza limiti di tempo e dando incaricando il già Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, alla predisposizione degli atti necessari finalizzati alla nomina del Comitato di Sorveglianza.

## CONSIDERATO CHE

- con ordinanza n. 1508 del 21.10.2021 il TAR Calabria, per gli effetti del ricorso opposto dal Commissario straordinario del CoRAP, ha disposto la sospensione della DGR n. 411/2021 e del DPGR n. 147/2021 riconoscendo – quale unica motivazione ammissibile - che i citati atti regionali sono stati assunti da un organo regionale non legittimato, in quanto vigente il regime di *prorogatio* conseguente alla già avvenuta indizione delle elezioni amministrative regionali;

## DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 218/1978 "I Consorzi sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle Regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente";
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 della Legge regionale n. 38/2001 e dell'art. 5 della Legge regionale n. 24/2013 il CORAP è un Ente pubblico economico costituito nella forma consortile per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive;
- per effetto delle citate leggi regionali il CoRAP è, altresì, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria per l'esecuzione delle funzioni e delle finalità conferite, e soggetto alla vigilanza della Giunta Regionale in relazione all'espletamento delle funzioni regionali conferite, nonché sul relativo andamento finanziario, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 38/2001 e dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2013;

**DATO ATTO CHE** il CoRAP ha trasmesso alle strutture regionali competenti i seguenti atti:

- Bilancio d'esercizio relativo al 2016, approvato con Decreto Commissariale n. 56 del 29/05/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2017, approvato con Decreto Commissariale n. 73 del 9/08/2018;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2018, adottato con Decreto Commissariale n. 46 del 4 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2019, adottato con Decreto Commissariale n. 54 del 17 giugno 2021;
- Bilancio d'esercizio relativo al 2020, adottato con Decreto Commissariale n. 64 del 22 luglio 2021;
- Piano industriale dell'Ente 2021-2023 approvato con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, e trasmesso con nota consortile prot. n. 0003249 del 07/06/2021;
- Esecutività dello "stato passivo creditori tardivi, comunicato alla Regione Calabria con PEC del 29/10/2020 a firma del precedente Commissario Liquidatore (cron. 01365) contenente le risultanze del Tribunale di Catanzaro- Sezione Fallimentare da cui risulta un ammontare di istanze accolte per oltre 50 milioni di euro;

## DATO ATTO CHE,

- il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo ha formulato le proprie osservazioni in atti di cui alle note prot. n. 307206 del 7/07/2021 e prot. n. 355674 del 10/08/2021;
- il Dipartimento Economia e Finanze ha altresì trasmesso le sue osservazioni con le note prot. n. 293849 del 29/06/2021, n. 346852 del 3/08/2021 e n. 354910 del 10/08/2021, in atti;
- le istruttorie espletate sugli aspetti contabili dei bilanci d'esercizio relativi ai suindicati anni hanno rilevato che l'utile registrato negli esercizi 2018, 2019 e 2020 non è riuscito a coprire le perdite subite nel biennio 2016-2017, le quali hanno azzerato il capitale

sociale (fondo consortile) e le riserve disponibili e, pertanto, in tutti gli esercizi considerati l'Ente risulta versare nell'ipotesi prevista dall'articolo 2447 del codice civile secondo cui: *"Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società"*;

- in conclusione, dall'analisi dei bilanci di esercizio 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e delle relazioni corredate dagli organi di controllo, si evince che l'Ente non è in grado di perseguire utilmente le finalità di istituto;
- il Commissario liquidatore, giusta D.P.G.R. n. 147 del 01 settembre 2021 ha trasmesso relazione illustrativa in cui emerge uno stato passivo che sostanzialmente conferma l'assenza di continuità aziendale e di conferma delle condizioni già dichiarate nella DGR n. 411 del 25.08.2021.

#### **DATO ATTO ALTRESÌ, CHE:**

- con Decreto commissariale n. 47 del 07/06/2021, il Commissario straordinario CoRAP ha proceduto all'approvazione Piano industriale dell'Ente 2021-2023, trasmesso con nota prot. n. 0003249 del 07/06/2021 al fine degli adempimenti ex L.R. 24 del 2013, art. 15;
- è apparso necessario per la Regione Calabria procedere, prioritariamente e preliminarmente ad ogni eventuale valutazione e decisione tecnico-amministrativa, alla verifica del piano industriale presentato dal Consorzio, al fine di valutare l'idoneità dello stesso a garantire il rispetto del principio della continuità aziendale e le concrete prospettive di riequilibrio dell'Ente;
- a tal fine in data 11/08/2021 si è tenuto un Tavolo interdipartimentale, convocato nota prot. n. 345305 del 02.08.2021 dal il Dirigente del Settore "Legalità e Sicurezza-Attuazione della L.R. 9/2018, Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti Strumentali" del Dipartimento Segretariato Generale, di concerto con il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, con la partecipazione dei competenti uffici regionali, ai sensi della DGR n. 527 del 30.12.2020, unitamente ai Dipartimenti e alle Strutture competenti per le rispettive materie, finalizzato al confronto e all'acquisizione di approfondimenti tecnici e di merito relativamente al Piano Industriale CoRAP, come da resoconto di cui alla nota prot. 359063 del 13/08/2021 del Settore regionale "Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti strumentali", in atti;
- ad esito del confronto e dell'approfondimento istruttorio nell'ambito del tavolo interdipartimentale, il resoconto finale in calce alla nota prot. n. 359063 del 13.08.2021 rileva *"la presenza nel Piano industriale adottato dal CORAP, di importanti criticità e carenze che non lo rendono attuabile e sostenibile"*. Tra i vari punti, ha pesato in particolare ed in maniera inequivocabile, la valutazione sulla non permanenza di tutti gli Asset posti alla base della sostenibilità del Piano Industriale adottato dal CORAP, nella parte in cui si è proceduto al confronto dei termini puntuali della prescrizione posta dal Dipartimento Economia e Finanze Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni e Società *"....Se anche un solo punto su cui è stato costruito il piano in esame venisse meno sarebbe impossibile il raggiungimento dell'economicità e dell'efficienza della gestione e di conseguenza l'Ente non sarebbe in grado di raggiungere l'equilibrio economico finanziario in grado di scongiurare futuri squilibri che inesorabilmente tornerebbero a gravare sulle finanze dei soci e, pertanto, sarebbe necessario adottare le procedure conseguenti derivanti dall'assenza di continuità aziendale risultando l'Ente incapace di operare"* rispetto alla posizione espressa dall'Autorità Idrica della Calabria *"...Dalla lettura di quanto precede discende come, una volta costituito il neo gestore del servizio idrico integrato su base regionale, nella successiva fase di operatività, per il caso in questione, gli impianti di depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, quale appunto CORAP, nel rispetto dell'unità di gestione, dovranno essere trasferiti in concessione"*

*d'uso al medesimo gestore del servizio. In aggiunta, il subentro nelle gestioni avverrà, da parte del nuovo gestore affidatario del servizio, secondo un cronoprogramma, che, sebbene di durata prevedibile di 2/3 anni, potrebbe prevedere, tra quelli iniziali, proprio il subentro nella gestione di impianti quali quelli di cui si discute, anche antecedentemente al 2023. Al riguardo, l'orizzonte temporale del Piano proposto dal CORAP ricomprende attività da espletarsi anche nel 2023, con ciò verosimilmente prevedendo, proprio in considerazione delle previsioni recate dal richiamato art. 172, comma 6, un subentro del gestore al termine del periodo 2021-2023."*

**ATTESO CHE** dall'istruttoria emerge che il CoRAP versa quindi in una grave crisi finanziaria, patrimoniale ed economica, anche per effetto delle continue e consistenti procedure esecutive in atto, tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni istituzionali, oltre che versare nelle condizioni previste dall'art. 15 del DL 98/2011;

#### **VISTI:**

- il combinato disposto del comma 1 e del comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, rubricato: "Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari", secondo cui:
  - *"((5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 [art. rubricato: Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari] possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1));*
  - ed al citato comma 1, secondo le compatibili disposizioni applicabili dalle Regioni, è disposto che: *"1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con delibera di Giunta, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed e' nominato un commissario."*
  - di seguito si dispone che *"Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni."*

#### **VISTI**

- il DPGR n. 180 del 07.11.2021 "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3";

#### **RITENUTO**, pertanto:

- che nella fattispecie in esame sussistono le condizioni oggettive per sottoporre alla procedura della liquidazione coatta amministrativa il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CORAP, ai sensi di quanto disposto dal nuovo



comma 5-bis dell'art. 15 del D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011), che estende – come detto - agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina della suddetta procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, applicabile nelle situazioni descritte dall'art. 15 comma 1;

- che tale procedura tende maggiormente a tutelare il patrimonio pubblico, i creditori, le funzioni pubbliche, nonché, i diritti del personale a tempo indeterminato dell'Ente;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'interpello interno rivolto ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale, al fine di verificare disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore, risulta privo di candidature, come da atti allegati;
- la situazione in cui versa il Consorzio presenta profili di crisi particolarmente grave, tale da richiedere il ricorso ad una figura professionale qualificata in considerazione della complessità degli adempimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dei procedimenti, nonché a garanzia dell'interesse pubblico sotteso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per come sopra rappresentato, si rende necessario individuare quale Commissario liquidatore un professionista qualificato esterno all'amministrazione regionale;
- allo scopo di cui al punto che precede, si è proceduto a richiedere a Unindustria Calabria una rosa di nomi all'interno della quale individuare la figura più adeguata a svolgere le complesse funzioni de quo, come da documentazione in atti;
- per il compenso del Commissario liquidatore occorre far riferimento a quanto previsto dal Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.;
- gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico del CORAP e in particolare della procedura di LCA;
- occorre incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori culturali, per le attività di monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- il Dirigente Generale attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e all'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.



**SU PROPOSTA** del Presidente e dell'Assessore allo "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi;

### **DELIBERA**

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati per costituirne parte integrante e sostanziale della presente, di:

1. di disporre, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP, ai sensi dell' art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
2. di dare atto che la stessa risulta indifferibile e urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché, tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, la par condicio creditorum;
3. di individuare, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP Avv. Enrico Mazza;
4. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
5. di stabilire che con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale si procederà alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
6. di incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
7. di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;
8. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Corap, Revisore Unico CoRAP, Commissario straordinario CoRAP;
9. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
f.to Avv. Eugenia Montilla

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Roberto Occhiuto



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 7 del 16.03.2022**

Oggetto: D.G.R. n. 89 del 05.03.2022 *“Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP, ai sensi Art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Preso d’atto delle dimissioni del Commissario liquidatore e sostituzione, nuovi indirizzi per la procedura di LCA”*  
- Nomina Commissario liquidatore del CoRAP e indirizzi per la procedura di LCA.

*Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

*Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento*

*“Sviluppo Economico e Attrattori culturali”*



Francesco  
Venneri  
Regione Calabria  
16.03.2022  
17:39:03  
GMT+01:00

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai preesistenti cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il *comma 5-bis* ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;
- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;
- con D.P.G.R. n. 202 del 15.11.2021 si è proceduto alla nomina del Commissario Liquidatore del CoRAP, nonché ad impartire specifici indirizzi per la procedura;
- con D.G.R. n. 41 del 4.02.2022 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA;
- con D.P.G.R. n. 4 del 07.02.2022 si è proceduto alla nomina dei componenti esperti del costituito Comitato di Sorveglianza del CoRAP il LCA;

### TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 89 del 05.03.2022 si è preso atto delle dimissioni rassegnate dall'Avv. Enrico Mazza per l'incarico di Commissario liquidatore del CoRAP nominato con D.P.G.R. n. 202 del 15.11.2021 e conseguentemente, individuato, in sostituzione, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, quale Commissario liquidatore del CoRAP il dott. Sergio Riitano;

### PRESO ATTO:

- che il Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali" ha effettuato l'istruttoria, nell'ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta la regolare istruttoria e l'acquisizione in atti delle dichiarazioni rese dal dott. Sergio Riitano, in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, in atti.

### VISTI:

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 34, co. 1, lett. e);
- la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l'articolo 3 recante "Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private".

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di nominare, per l'effetto, il dott. Sergio Riitano, Commissario Liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive – CoRAP in LCA, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio

- 2011, n. 111, per un periodo massimo di mesi DODICI, prorogabile alle condizioni di legge;
2. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante *“Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.”* e che il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP nell'ambito della procedura di LCA;
  3. di stabilire che sono posti a carico del CoRAP in LCA tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
  4. di incaricare il Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, di formare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di nomina, l'elenco dei crediti ammessi o respinti di curarne il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale;
  5. di demandare al Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA, nel rispetto della normativa di riferimento, di operare, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di nomina, la ricognizione del patrimonio immobiliare dell'Ente, redigendo, all'interno di essa, separati elenchi:
    - dei beni ed impianti acquedottistici e/o depurativi, soggetti al regime dominicale di cui agli artt. 143 e 153 Codice dell'Ambiente, predisponendo altresì un piano per l'utilizzazione funzionale di tali beni e opere da parte degli Enti competenti;
    - dei beni realizzati con progetti ex CASMEZ ed ex AGENSUD e con fondi APQ, di proprietà della Regione o di altri Enti o comunque da trasferire ad essi;
    - dei beni di soggetti terzi, in ogni caso indisponibili e/o non rientranti nell'attivo realizzabile;Tali elenchi saranno immediatamente trasmessi ai soggetti interessati, i quali potranno far pervenire le loro osservazioni ai sensi dell'art. 207 comma 3 L.F.;
  6. di richiamare, per quanto quivi non disposto, le disposizioni di legge in materia;
  7. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”;
  8. di confermare l'incarico al Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento “Sviluppo economico e Attrattori culturali” per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
  9. di notificare, per gli effetti di legge, il presente atto a: Dipartimenti interessati, CoRAP in LCA, Comitato di Sorveglianza del CoRAP in LCA; Commissario Liquidatore del CoRAP in LCA nella persona del dott. Sergio Riitano;
  10. di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;
  11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  12. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

OCCHIUTO



ROBERTO  
OCCHIUTO  
Regione Calabria  
16.03.2022  
19:09:14  
GMT+01:00



**REGIONE CALABRIA**

**GIUNTA REGIONALE**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**N. 202 del 15.11.2021**

Oggetto: **D.G.R. n. 478 del 12.11.2021. Nomina Commissario liquidatore del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) e indirizzi per la procedura di LCA.**

***Il Dirigente Generale Reggente previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.***

***Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento***

***“Sviluppo Economico e Attrattori culturali”***



FRANCESCO  
VENNERI  
REGIONE  
CALABRIA  
15.11.2021  
16:33:49  
UTC

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001 n. 38, è stato introdotto il "*Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza*";
- con Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, è stato disposto l'accorpamento, senza liquidazione, in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, denominato CoRAP, degli enti consortili di cui alla L. R. 24 dicembre 2001 n. 38;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29 giugno 2016, è stato istituito, formalmente, il CoRAP, ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, il quale è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai preesistenti cinque consorzi provinciali per lo sviluppo industriale disciplinati dalla L.R. n. 38/2001;
- la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha novellato l'art. 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 5-bis ed estendendo così alle Regioni la facoltà di procedere al ricorso all'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa per gli enti soggetti alla propria vigilanza;

### TENUTO CONTO CHE:

- con D.G.R. n. 478 del 12.11.2021 la Giunta Regionale ha disposto, ai sensi dell' art. 15, commi 1 e 5 bis, del D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, la liquidazione coatta amministrativa per il CoRAP;
- nella medesima deliberazione, in particolare:
  - si dà atto che tale procedura risulta indifferibile e urgente per scongiurare il depauperamento del patrimonio del CoRAP, a fronte delle numerose procedure di esecuzione in atto nonché al fine di tutelare i diritti dei dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e la *par condicio creditorum*;
  - si individua, ai sensi dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, l'Avv. Enrico Mazza quale Commissario liquidatore del CoRAP;
  - si stabilisce che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CoRAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c." ed il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP;
  - si dispone di procedere con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale alla nomina del Commissario Liquidatore individuato con il presente provvedimento, con in esso individuate le eventuali necessarie specifiche procedurali ed esecutive;
  - si dispone il rinvio, per quanto non espressamente disciplinato alla disciplina prevista in materia;

### DATO ATTO:

- della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori culturali", tenuto conto della riorganizzazione avvenuta con il DPGR n. 180 del 7 novembre 2021, nell'ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che tutta la documentazione riferita alla figura del "Commissario Liquidatore" richiamata nella DGR. n. 478/2021, posta a base della medesima istruttoria, è da riferirsi esclusivamente alle attività svolte dal Commissario Liquidatore nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 20 dicembre 2019 e con successivo D.P.G.R. n. 344 del 23 dicembre 2019;
- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta la regolare acquisizione della dichiarazione resa dal dott. Avv. Enrico Mazza in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, in atti.

**VISTI:**

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 34, co. 1, lett. e);
- la Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 30 e, in particolare, l'articolo 3 recante *"Disposizioni relative all'affidamento degli incarichi di liquidatore o di commissario di persone giuridiche, pubbliche o private"*.

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate ed approvate:

1. di nominare, il dott. Avv. Enrico Mazza, Commissario Liquidatore del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive - CORAP, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 5 bis, dell'art. 15, D.L. 98/11, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di mesi 12, prorogabile alle condizioni di legge;
2. di stabilire che il compenso spettante al Commissario liquidatore del CORAP sarà parametrato in applicazione al Decreto 3 novembre 2016 del Ministero Dello Sviluppo Economico, recante *"Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c."* e che il relativo onere è posto a carico del bilancio del CoRAP nell'ambito della procedura di LCA;
3. di stabilire che sono posti a carico del CORAP tutti gli eventuali oneri connessi agli adempimenti conseguenti e derivanti dal presente decreto e che da esso non discende alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
4. di demandare al Commissario Liquidatore del CORAP dott. Avv. Enrico Mazza, nel rispetto della normativa di riferimento, la verifica urgente delle condizioni e del perimetro entro il quale richiedere eventualmente l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 della L.F, con particolare riferimento alle funzioni istituzionali svolte dal CORAP;
5. di demandare al Commissario Liquidatore del CORAP dott. Avv. Enrico Mazza, nel rispetto della normativa di riferimento, la verifica puntuale della consistenza del c.d. patrimonio indisponibile dell'Ente, in ogni caso non rientrante nell'attivo realizzabile;
6. di notificare, agli effetti di legge, il presente atto a: dott. Avv. Enrico Mazza; Segretariato Generale; Dipartimenti competenti; CORAP; Revisore Unico Corap;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali";
8. di incaricare il Dipartimento Presidenza, con il supporto del Dipartimento "Sviluppo economico e Attrattori culturali" per il monitoraggio della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive CoRAP;
9. di stabilire che il Commissario Liquidatore provveda a tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge in materia da eseguirsi presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;
10. di rinviare, per quanto non espressamente indicato alla disciplina prevista in materia;
11. di disporre la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
12. di disporre la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Dott. Roberto OCCHIUTO



ROBERTO  
OCCHIUTO  
Regione  
Calabria  
15.11.2021  
19:20:53  
GMT+01:00